

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

218° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1995

—————

INDICE

Commissioni permanenti

5* - Bilancio *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 68

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 1995

111^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i Ministri del bilancio e della programmazione economica Maserà, dell'ambiente e dei lavori pubblici Baratta e per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini, nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas, per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga e Ratti, per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco, per le finanze Caleffi, per il lavoro e la previdenza sociale Liso e per la difesa Silvestri.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE**(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 1995.

Il sottosegretario GIARDA chiede un ulteriore rinvio dell'esame degli emendamenti all'articolo 1, già accantonati, nonché degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15 e di quelli relativi all'articolo 16.

Con il parere favorevole del RELATORE, conviene in tal senso la Commissione.

Si procede alla votazione degli emendamenti concernenti l'articolo 17.

Con il parere contrario del relatore CHERCHI e del sottosegretario GIARDA e l'annuncio di voto favorevole del senatore MARCHETTI, viene respinto l'emendamento 17.12.

Quanto all'emendamento 17.5, esso è approvato con il parere favorevole del RELATORE. È di conseguenza dichiarato assorbito l'emendamento 17.14.

Sugli emendamenti 17.16, 17.17, 17.43, 17.42, 17.41, 17.21, 17.10, 17.38 e 17.11, si pronunciano in senso contrario sia il relatore CHERCHI che il sottosegretario GIARDA. Posti separatamente in votazione, tali emendamenti sono respinti, dopo che il senatore MARCHETTI ha annunciato il suo voto favorevole sugli emendamenti 17.41 e 17.38.

Si procede all'esame dell'emendamento 17.45, integrato dal RELATORE in riferimento al fondo nazionale trasporti, con una riduzione di trasferimenti per la regione Calabria, compensata da un corrispondente aumento disposto nel disegno di legge finanziaria (17.45/1).

Il sottosegretario GIARDA, a nome del Governo, condivide la proposta di modifica, che viene successivamente approvata, così come la consequenziale modifica, da riferire all'articolo 18. È pertanto dichiarato assorbito l'emendamento 17.44.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 17.200, mentre gli emendamenti 17.27 e 17.8 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 17.45.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del Governo, e la dichiarazione di voto favorevole del senatore MARCHETTI, sono quindi respinti gli emendamenti 17.40, 17.39, 17.38, 17.36, 17.37 e 17.4.

Il relatore CHERCHI ritira l'emendamento 17.22, mentre l'emendamento 17.35 è respinto dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIARDA si sono dichiarati contrari.

Gli emendamenti 17.24, 17.34, 17.15 e 17.30 sono dichiarati preclusi.

Sull'emendamento 17.33 si pronunciano in senso contrario il relatore CHERCHI e il sottosegretario GIARDA. Al senatore MARCHETTI, che motiva l'emendamento, replica il RELATORE osservando che la questione è stata risolta accogliendo l'emendamento 17.5, di iniziativa del Governo. Concorda il sottosegretario GIARDA. L'emendamento viene quindi respinto.

Gli emendamenti 17.1 e 17.23 sono dichiarati assorbiti.

Quanto all'emendamento 17.20, esso viene respinto dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIARDA si sono dichiarati contrari e il senatore PACE ha annunciato il suo voto favorevole.

Previo avviso contrario del relatore CHERCHI e del sottosegretario GIARDA, sono parimenti respinti gli emendamenti 17.18 e 17.3, così come l'emendamento 17.13, sul quale il senatore TAMPONI ha annunciato il suo voto favorevole.

Sull'emendamento 17.19 il relatore CHERCHI si dichiara favorevole e il sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione, che non lo accoglie.

Quanto all'emendamento 17.28, il relatore CHERCHI si rimette al Governo e il sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione; il senatore PACE motiva il suo voto favorevole e la Commissione respinge la proposta di modifica.

Sull'emendamento 17.2 si pronuncia positivamente il relatore CHERCHI, precisando al senatore CORRAO che la disposizione comprende indubbiamente anche le regioni a statuto speciale. Il sottosegretario GIARDA ritiene opportuno acquisire maggiori elementi di valutazione, mentre il RELATORE insiste per l'opportunità della modifica e il senatore CARPI ricorda che la disposizione è stata approvata, in altra sede, dalla Commissione industria del Senato all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo. Su richiesta del sottosegretario GIARDA, l'emendamento viene poi accantonato.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 17.46 sul quale si sono pronunciati in senso contrario sia il RELATORE che il rappresentante del Governo.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 18.

Respinti gli emendamenti 18.6 e 18.9, di contenuto identico, su conforme parere del relatore CHERCHI e del rappresentante del Governo, sono respinti altresì gli emendamenti 18.1 (RELATORE e Governo contrari) e 18.8, con il medesimo avviso del RELATORE e del rappresentante del Governo e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARCHETTI.

Il relatore CHERCHI, quindi, ritira l'emendamento 18.11, riservandosi di formulare un corrispondente ordine del giorno per la discussione in Assemblea, che postuli la determinazione di tributi propri, a partire dal 1997, anche in riferimento all'IVA.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA e dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MARCHETTI, viene respinto l'emendamento 18.7.

Sugli emendamenti 18.3, 18.5, 18.40 e 18.12, di contenuto identico, il RELATORE si pronuncia favorevolmente e i sottosegretari GIARDA e SILVESTRI forniscono chiarimenti al senatore ZACCAGNA.

La Commissione, quindi, approva gli emendamenti.

Quanto all'emendamento 18.10, si pronunciano in senso contrario sia il RELATORE che il sottosegretario GIARDA. I senatori PODESTÀ, PACE, ZACCAGNA e TAMPONI annunciano il proprio voto favorevole. Il senatore MORANDO motiva il suo voto contrario, giudicando l'emendamento lesivo dell'autonomia regionale. L'emendamento viene poi respinto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore MARCHETTI, la Commissione approva l'articolo 18 nel testo modificato.

Si procede alla votazione degli emendamenti concernenti l'articolo 19.

Sugli emendamenti 19.7 e 19.24, di contenuto identico, si pronunciano negativamente sia il RELATORE che il rappresentante del Governo.

Il senatore ZACCAGNA, intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica una maggiore presenza, ai lavori della Commissione, dei Ministri competenti per materia. Si associa il senatore RONCHI.

Gli emendamenti in esame vengono poi respinti.

Parimenti respinto è l'emendamento 19.78, sul quale si sono pronunciati in senso contrario il relatore CHERCHI e il sottosegretario GIARDA.

Quanto all'emendamento 19.9, il RELATORE invita i proponenti a ritirarlo. Il senatore RONCHI, precisato che si tratta di una modifica meramente formale, ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 19.25, il relatore CHERCHI si dichiara perplesso, poichè la valutazione della proposta, quanto alla compatibilità finanziaria, è subordinata all'integrazione della relazione tecnica annunciata dal Governo, e non ancora acquisita dalla Commissione. Il senatore DUJANY segnala che la questione è comune anche all'emendamento 19.47 da lui proposto. La votazione dell'emendamento è momentaneamente accantonata.

Il relatore CHERCHI, quindi, osserva che l'emendamento 19.26 evoca la medesima questione da lui sollevata in ordine al precedente emendamento. Al riguardo, peraltro, il senatore TAMPONI ritiene irrilevante la modifica proposta, dal punto di vista del fabbisogno finanziario: essa, inoltre, è particolarmente opportuna come forma di sostegno al settore edilizio, che versa in una grave crisi. Il senatore RONCHI ritiene opinabile tale qualificazione dell'emendamento, rilevando che il riutilizzo dei rifiuti inerti è tecnologicamente possibile e la loro sottrazione all'imposta produrrebbe un minore gettito di circa 200 miliardi, sulla base di una stima alquanto approssimata. Il senatore D'ALÌ condivide l'opinione del senatore TAMPONI, mentre il senatore GIOVANELLI sottolinea il contenuto ecologico del prelievo proprio in riferimento ai rifiuti inerti, il cui trattamento è tecnologicamente possibile ed economicamente conveniente. Il sottosegretario GIARDA osserva che l'imposta ha lo scopo di incentivare forme alternative di smaltimento dei rifiuti: alcuni emendamenti, come quello in esame, ne riducono la base imponibile, e il Governo è pertanto contrario, mentre è disponibile verso altre proposte di modifica, come l'emendamento 19.79, che rispetta le compatibilità finanziarie dell'articolo 19. Il senatore PODESTÀ si dichiara propenso a differenziare l'aliquota in funzione della tipologia dei rifiuti, con un trattamento di maggiore favore per i rifiuti inerti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 19.25, precedentemente accantonato: la Commissione respinge la proposta di modifica, così come gli emendamenti 19.26, 19.59 e 19.32, di contenuto identico.

Parimenti respinto è l'emendamento 19.33, sul quale il RELATORE e il sottosegretario GIARDA si sono pronunciati negativamente e il senatore PACE ha annunciato il suo voto favorevole.

Respinto l'emendamento 19.38, si passa all'esame dell'emendamento 19.67, sul quale si pronunciano in senso contrario sia il relatore CHERCHI che il sottosegretario GIARDA. Il senatore PODESTÀ motiva il suo voto favorevole, mentre il senatore RONCHI, concorde il senatore MARCHETTI, ritiene preferibile la soluzione indicata nell'emendamento 19.17. L'emendamento viene poi respinto.

Quanto all'emendamento 19.47, il RELATORE invita i proponenti a ritirarlo, sottolineando che esso comporta la soppressione delle disposizioni che assicurano alle province una quota del gettito e garantiscono ai comuni una sostanziale partecipazione all'operazione finanziaria di cui si tratta. Il senatore DUJANY motiva l'emendamento, diretto a salvaguardare l'autonomia regionale, precisando che la normativa vigente già regola le diverse competenze degli enti locali in materia di smaltimento dei rifiuti, in applicazione dell'ordinamento comunitario. Il RELATORE ritiene preferibile predisporre disposizioni di coordinamento alla normativa vigente, mentre il sottosegretario GIARDA si associa alla richiesta di ritirare l'emendamento, rammentando la controversa interpretazione dell'articolo 119 della Costituzione, circa i poteri delle Regioni in materia di potestà tributaria su materie non regolate da tributi erariali.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 19.47.

Il senatore RONCHI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.17, volto ad eliminare qualsiasi equivoco sull'eventuale equiparazione tra le discariche abusive e le discariche gestite in modo legittimo.

Intervengono quindi i senatori GIOVANELLI e MARCHETTI i quali, convenendo sulla finalità illustrata dal senatore RONCHI, giudicano più precisa la formulazione dei rispettivi emendamenti 19.60 e 19.28.

Il ministro BARATTA chiarisce che il soggetto passivo dell'imposta è il gestore della discarica e non colui che conferisce i rifiuti in discarica.

Il senatore STANISCIÀ, dopo aver ricordato il peso economico delle attività di stoccaggio dei rifiuti esercitate abusivamente, sollecita il rappresentante del Governo a chiarire la portata del sistema sanzionatorio a carico delle discariche abusive.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole sull'emendamento 19.17, ritenendo più opportuno rinviare le questioni relative alle sanzioni da applicare ai gestori delle discariche abusive allorquando si passerà ad esaminare gli emendamenti al comma 9.

Il relatore CHERCHI giudica condivisibile la proposta di accantonare le problematiche relative alle sanzioni a carico dei gestori di disca-

riche abusive e pertanto, modificando il parere precedentemente espresso, si esprime favorevolmente in ordine all'emendamento 19.17.

Il senatore **PODESTÀ** aggiunge la firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 19.17.

Il senatore **STANISCIÀ** preannuncia voto contrario sull'emendamento 19.17, sottolineando il rischio di una indiretta legittimazione delle discariche abusive.

Concordando con la proposta di accantonare momentaneamente la questione delle sanzioni a carico dei gestori di discariche abusive, il senatore **MARCHETTI** preannuncia voto favorevole sull'emendamento 19.17.

Il senatore **ZACCAGNA** dichiara voto favorevole sull'emendamento 19.17.

Posto a i voti è quindi accolto l'emendamento 19.17. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 19.60 e 19.28.

Il relatore **CHERCHI** ritira l'emendamento 19.49.

Con il parere contrario del **RELATORE** e del sottosegretario **GIARDA**, vengono quindi respinti gli emendamenti 19.53 e 19.29.

Il **RELATORE** e il sottosegretario **GIARDA** esprimono parere contrario sull'emendamento 19.39.

Il senatore **D'ALÌ**, nell'annunciare voto favorevole sull'emendamento 19.39, dichiara che il costo derivante dall'introduzione del nuovo tributo si scaricherà sostanzialmente sulle famiglie e sulla totalità dei contribuenti.

Il senatore **TAMPONI**, concordando con le valutazioni critiche espresse dal senatore **D'ALÌ**, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 19.39.

Interviene quindi il senatore **GIOVANELLI**, il quale ritiene più opportuno, come per il comma precedente, rimandare la disciplina delle discariche gestite abusivamente allorquando si passerà ad esaminare il comma 9. Preannuncia quindi voto favorevole sull'emendamento 19.39.

Il senatore **RONCHI** sottolinea l'inopportunità di una definizione normativa della discarica abusiva nel contesto della disciplina del presupposto e del soggetto passivo dell'imposta.

Il senatore **MARCHETTI** concorda con tale impostazione e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 19.39.

Il senatore **ZACCAGNA** preannuncia voto favorevole sull'emendamento 19.39.

Si esprimono quindi a favore della soppressione del secondo e terzo periodo del comma 3 i senatori TAMPONI e PODESTÀ.

Il relatore CHERCHI, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario GIARDA giudica condivisibile l'orientamento della Commissione di specificare la disciplina relativa alle discariche abusive, intervenendo nelle disposizioni sanzionatorie recate dal comma 9. Si esprime quindi favorevolmente in ordine all'emendamento 19.39.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 19.39, unitamente all'emendamento 19.11, di identico contenuto.

Risulta quindi precluso l'emendamento 19.18.

Il RELATORE si sofferma sull'emendamento 19.79, puntualizzando in primo luogo che le modifiche da esso recate comportano un sostanziale rispetto dei saldi finanziari, a partire dalla riconsiderazione del gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 19, come definita dall'aggiornamento della relazione tecnica fornita dal Governo. Ferma restando l'opportunità che il Governo confermi la sostanziale modifica delle cifre del gettito presunto dall'applicazione dell'articolo 19, fa presente che l'emendamento è volto in primo luogo a ridurre la quota del gettito del tributo spettante alle province dal venti al trenta per cento, e a ridurre al venti per cento la quota spettante alle province finalizzata ad interventi nel settore del recupero ambientale.

Per il calcolo della misura dell'imposta, l'emendamento prevede una graduazione della misura del tributo da due a dieci lire per i rifiuti speciali, da dieci a venti lire per i rifiuti inerti e da venti a cento lire per tutti gli altri tipi di rifiuti: si predispose quindi una graduazione che tiene conto di particolari esigenze produttive. Da ultimo si attribuisce permanentemente ai comuni la addizionale erariale applicata alla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le misure proposte si compensano reciprocamente in quanto alle minori entrate derivanti dalla graduazione nella misura dell'imposta in relazione ai tipi di rifiuti, corrispondono una minore quota del gettito alle province e una devoluzione definitiva ai comuni della addizionale.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il sottosegretario GIARDA conferma che il gettito previsto dall'applicazione del tributo speciale sui rifiuti solidi non è negativo, come in precedenza definito nella relazione tecnica; osserva inoltre che si ha un gettito per gli enti locali pari a circa 580 miliardi, corrispondente al 10 per cento del gettito previsto per il 1995 per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Interviene quindi il senatore RONCHI il quale giudica negativamente la riduzione della misura del tributo per i rifiuti speciali, che corrisponde a una sostanziale elusione della tassa ecologica per tutta la massa dei rifiuti industriali. Giudica inoltre molto grave aver ridotto la quota della parte del tributo spettante alle province finalizzata al recupero ambientale.

Il senatore D'ALÌ ritiene prioritario chiarire definitivamente le cifre relative al gettito derivante dalla introduzione della nuova tassa.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che le minori entrate per le casse comunali derivanti dalla nuova misura dell'imposta proposta nell'emendamento 19.79, sono ampiamente compensate dal gettito della addizionale prevista al comma 16, che corrisponde per il 1996 a circa 600 miliardi. Le minori entrate per le regioni derivanti dalla riduzione della misura del tributo per i rifiuti speciali e per gli inerti, sono invece parzialmente compensate dalla corrispondente riduzione sia della quota del tributo spettante alle province sia della percentuale che di tale quota deve utilizzarsi per interventi di recupero ambientale. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 19.79, ribadendo che le misure proposte si compensano reciprocamente.

Il senatore STANISCIÀ preannuncia il voto contrario sull'emendamento 19.79, giudicando negativamente la differenziazione del tributo in relazione alla qualità dei tributi.

Il senatore GRILLO si esprime favorevolmente in ordine all'emendamento in esame, finalizzato a creare le condizioni per smantellare definitivamente il sistema delle discariche, rivelatosi disastroso dal punto di vista della tutela ambientale.

Il senatore MORANDO illustra il subemendamento 19.79/1, volto a prevedere una graduazione del tributo per il 1996 per i rifiuti speciali, da definirsi con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria. Un'ulteriore modifica riguarda la misura massima del tributo per tutti gli altri tipi di rifiuti, che andrebbe ridotta da 100 a 50 lire.

Dopo l'intervento del senatore CURTO, che si esprime a favore di una disciplina che diversifichi il tributo a secondo dei rifiuti, interviene il senatore ZACCAGNA il quale esprime forti perplessità sul complesso della disciplina recata dall'articolo 19.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sul subemendamento 19.79/1, poichè non viene fissato alcun valore minimo del tributo.

Il senatore RONCHI preannuncia il voto contrario sul subemendamento 19.79/1, sottolineando la necessità di graduare la misura del tributo in relazione ai particolari cicli produttivi.

Il senatore MORANDO modifica il subemendamento 19.79/1, chiedendo che per i rifiuti speciali la misura minima è da intendersi tra 2 e 5 lire.

Prendendo atto della modifica del subemendamento 19.79/1, il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è quindi approvato il subemendamento 19.79/1.

Viene quindi accolto l'emendamento 19.79, nel testo modificato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 19.4 e 19.27.

Il relatore CHERCHI invita il proponente a ritirare l'emendamento 19.68, per i riflessi negativi sugli equilibri della finanza regionale.

Il senatore STANISCIÀ insiste per la votazione dell'emendamento 19.68, giudicando essenziale prevedere maggiori risorse per i comuni per realizzare gli impianti di smaltimento.

Con il parere contrario del sottosegretario GIARDA, è quindi respinto l'emendamento 19.68.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 19.23.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore GRILLO preannuncia voto contrario sull'emendamento 19.23.

Il senatore RONCHI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, sottolineando le gravi difficoltà in cui versano tutti i parchi nazionali, a fronte delle continue riduzioni degli stanziamenti.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 19.23.

Vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 19.51, 19.5 e 19.69.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 19.6. Il sottosegretario GIARDA si rimette al parere della Commissione.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 19.6.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 19.77.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore D'ALÌ, nell'annunciare voto favorevole sull'emendamento 19.77, giudica essenziale limitare le maggiori risorse derivante dall'applicazione della nuova tassa ad attività volte a ridurre la produzione dei rifiuti e a recuperare le materie prime.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CURTO, si esprimono in senso contrario i senatori GIOVANELLI e ROCCHI.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 19.77.

Con il parere favorevole del RELATORE e dopo che il sottosegretario GIARDA si è rimesso al parere della Commissione, posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 19.61.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

112ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas e il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 21,35.

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Prima della ripresa della votazione degli emendamenti, il PRESIDENTE fa presente che, considerato l'andamento dei lavori, si rende necessario confermare tutte le sedute già convocate per la settimana, non escludendosi la possibilità che altre se ne possano rendere necessarie.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIARDA si sono pronunciati in senso contrario all'emendamento 19.54, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sono preclusi gli emendamenti 19.1, 19.73, 19.37, 19.36, 19.62, 19.8 e 19.12. Sono assorbiti, limitatamente alla prima parte, gli emendamenti 19.40 e 19.42. La seconda parte di detti emendamenti verrà invece esaminata insieme agli altri emendamenti, di eguale contenuto, aggiuntivi di un comma dopo il comma 17. È altresì assorbito l'emendamento 19.14.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha dichiarato di ritirare l'emendamento 19.76, il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 19.63 e precluso l'emendamento 19.19.

Il senatore GIOVANELLI ritira quindi l'emendamento 19.64.

Accogliendo l'invito del sottosegretario GIARDA, il senatore RONCHI ritira l'emendamento 19.13 e il senatore CURTO ritira l'emendamento 19.41.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 19.70, il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario all'emendamento 19.52, che, posto ai voti, non è accolto.

Il RELATORE e il sottosegretario GIARDA si dichiarano contrari all'emendamento 19.66.

Dopo che il senatore PODESTÀ ha precisato che l'emendamento si propone di attutire l'impatto delle numerose sanzioni previste dall'articolo in esame, l'emendamento 19.66, posto ai voti, è respinto.

Previa espressione di un parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario CALEFFI, sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.48 e 19.58, di identico contenuto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 19.20 che il sottosegretario CALEFFI propone di riformulare in modo che risulti chiara la distinzione tra il pagamento della sanzione e l'adempimento dell'obbligo tributario.

Il senatore GIOVANELLI sollecita una formulazione dell'emendamento per la quale risulti con certezza che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito di un'inadempienza di carattere fiscale.

Il senatore MORANDO propone quindi il subemendamento 19.20/1, con il quale viene precisato che il pagamento della sanzione amministrativa è in aggiunta al pagamento del tributo. Accogliendo un rilievo del senatore BUSNELLI, formula il subemendamento anche nel senso di precisare che la sanzione amministrativa è pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo.

Il senatore TAMPONI illustra quindi una proposta di subemendamento, che si riserva di formalizzare, inteso a modificare l'ultimo periodo, nel senso di costringere al pagamento del tributo e delle sanzioni l'utilizzatore a qualsiasi titolo nel caso in cui egli non dimostri di non essere al corrente dell'esistenza di una discarica abusiva sul suo terreno. Tale proposta emendativa si propone di tutelare situazioni particolari, che si possono determinare soprattutto laddove vi è una forte frammentazione della proprietà.

Sulla proposta del senatore Tamponi si apre una breve discussione alla quale prendono parte i senatori ROCCHI, MORANDO, RONCHI, STANISCIÀ, GIOVANELLI, PEDRIZZI, CASTELLANI, FARDIN e CURTO. In conclusione, il RELATORE invita il senatore Tamponi a desistere dalla sua proposta, che ritiene peraltro meritevole di attenta considerazione e di una più congrua formulazione. Si riserva pertanto di presentare un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Il senatore TAMPONI aderisce alla richiesta del relatore, riservandosi anch'egli di presentare un emendamento per l'Assemblea.

Il senatore D'ALÌ trasforma in subemendamento l'emendamento 19.75, precisando che esso deve essere inserito dopo la parola «l'utilizzatore», nell'ultimo periodo dell'emendamento.

Viene quindi accolto il subemendamento 19.20/1, dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole il RELATORE e il sottosegretario GIARDA.

Il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono invece avviso contrario sull'emendamento 19.75, trasformato dal presentatore in subemendamento all'emendamento 19.20, che, posto ai voti, non è accolto.

Il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 19.20, nel testo modificato. Detto emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 19.43 e 19.22.

Viene quindi respinto l'emendamento 19.71, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il RELATORE e il sottosegretario GIARDA.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 19.2 è precluso, il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario all'emendamento 19.31, che, posto ai voti, non è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che sono preclusi gli emendamenti 19.50, 19.72, 19.15 e 19.44, limitatamente, quest'ultimo, alla prima parte, mentre la seconda parte, di contenuto identico alla seconda parte degli emendamenti 19.40 e 19.42, nonchè agli emendamenti 19.16 e 19.46, verrà posta ai voti con essi.

Accogliendo una richiesta di chiarimenti del RELATORE, il senatore RONCHI precisa che l'emendamento 19.21, di contenuto identico all'emendamento 19.3, intende sopprimere una esenzione dalla responsabilità a favore del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva che si configura come un vero e proprio condono.

Dopo che il senatore CURTO ha sottolineato l'importanza dell'emendamento 19.3, il senatore TAMPONI invita i presentatori a ritirare i due emendamenti, preannunciando, in caso contrario, il suo voto contrario.

Il senatore RONCHI dichiara quindi di ritirare l'emendamento 19.21.

L'emendamento 19.3 viene quindi posto ai voti e respinto, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il RELATORE e il sottosegretario GIARDA.

Accogliendo quindi un invito del sottosegretario GIARDA, il senatore D'ALÌ riformula l'emendamento 19.74, sostituendo alla fine le parole «comma 8» con le altre «comma 9».

Sull'emendamento 19.74 nel testo riformulato esprimono parere favorevole il RELATORE e il sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti, l'emendamento 19.74, nel testo riformulato, è accolto.

Il senatore SERRI ritira l'emendamento 19.55.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 19.65.

Il RELATORE, nell'esprimersi sugli emendamenti 19.40, 19.42 e 19.44, limitatamente alla seconda parte, nonché sugli emendamenti 19.46 e 19.16, tutti di identico contenuto, condiziona il proprio assenso ad essi ad una riformulazione che preveda l'applicazione del tributo in misura ridotta, pari al 50 per cento.

Esprime parere contrario sugli emendamenti il sottosegretario GIARDA, il quale ricorda che l'intento della disposizione all'esame è costituito dalla disincentivazione del conferimento in discarica di rifiuti solidi. Pertanto, pur apprezzando le motivazioni che hanno indotto alla presentazione degli emendamenti in esame, ritiene che essi non possano essere presi in considerazione in questa fase.

Il senatore RONCHI precisa che è necessario a suo avviso predisporre meccanismi che incentivino l'adeguamento degli inceneritori nel senso del recupero dell'energia.

Il senatore GRILLO concorda con le osservazioni del rappresentante del Governo, in ordine alla finalità della disposizione in esame, e osserva che l'introduzione di misure di riciclaggio e di interventi per incentivare il recupero energetico sono in larga misura condizionati dall'importazione di tecnologie estere e che, pertanto, in tale materia, è necessaria una certa gradualità.

Il senatore RONCHI dichiara di accogliere l'invito del RELATORE e riformula di conseguenza l'emendamento 19.16.

Dopo che il senatore CURTO ha dichiarato di non voler modificare il testo degli emendamenti 19.46 e 19.40, 19.42 e 19.44, limitatamente questi ultimi alla seconda parte, gli stessi emendamenti, posti ai voti congiuntamente, sono respinti.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole all'emendamento 19.16 nel testo riformulato, mentre il sottosegretario GIARDA esprime sullo stesso emendamento un avviso contrario.

Annunciano voto contrario all'emendamento 19.16, nel testo riformulato, i senatori TAMPONI e ZACCAGNA.

L'emendamento 19.16, nel testo riformulato, viene quindi posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti presentanti all'articolo 19 è esaurita.

Il senatore ZACCAGNA annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'articolo 19, osservando che, pur dovendosi convenire sulle sue finalità, esso si presenta fortemente carente in alcuni aspetti qualificanti. In particolare egli esprime la preoccupazione che in presenza di procedure assai farraginose per la concessione delle licenze si possa protrarre indefinitamente l'attuale situazione, che vede l'assenza di discariche legali in molte regioni italiane.

Il senatore TAMPONI annuncia il voto contrario del Gruppo CDU, lamentando in particolare il mancato accoglimento di alcuni emendamenti, il cui fine era di lenire l'impatto che le disposizioni recate dall'articolo 19 sono destinate ad avere nei confronti di soggetti già gravati da oneri burocratici e fiscali di varia natura. Inoltre, l'incertezza che egli ravvisa in ordine alla determinazione della base imponibile conferma la scarsa idoneità del tributo - proposto evidentemente in ragione di considerazioni di cassa - ad assicurare adeguati livelli di tutela ambientale.

Il senatore RONCHI è favorevole all'introduzione di un tributo ecologico finalizzato a disincentivare il ricorso alle discariche. Osserva però che alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame sono destinate a comportare una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione delle Regioni e da finalizzare all'attuazione di politiche alternative, basate sul riciclaggio e sul riuso dei rifiuti solidi. In particolare, osserva che l'incenerimento senza recupero energetico comporta rischi seri di inquinamento, con un impatto ambientale comparabile a quello delle discariche. Pertanto, il Gruppo Progressista Verdi-La Rete non parteciperà al voto.

A favore dell'articolo 19, nel testo modificato, si pronuncia il senatore FARDIN, il quale ritiene auspicabile che alcuni miglioramenti vengano comunque introdotti nel corso della discussione in Assemblea.

Il senatore GRILLO annuncia che voterà a favore dell'articolo 19, nel testo modificato, in quanto condivide l'impostazione del Governo sul tributo, finalizzato a disincentivare una gestione dei rifiuti urbani scandalosa e in contrasto con la normativa dell'Unione Europea in materia. Si pronuncia altresì favorevolmente sulle modifiche introdotte dalla Commissione, che, peraltro, anche egli ritiene suscettibili di ulteriori miglioramenti nel corso della discussione in Assemblea. In generale, comunque, la formulazione emersa dalla discussione in Commissione viene incontro alle esigenze delle imprese.

Il senatore TERZI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, che condivide l'impostazione e le finalità dell'articolo, ferma restando la considerazione, già avanzata in altri interventi, circa l'opportunità di introdurre in Aula ulteriori modificazioni per migliorare un testo peraltro già ampiamente condivisibile.

Il senatore CURTO ritiene che il testo che la Commissione si accinge ad approvare non appare idoneo a superare una realtà caratterizzata da un numero assai limitato di discariche controllate e legali e dall'impossibilità per alcune Regioni di conferire nell'ambito del proprio territorio. Su questa delicata questione, considerate le difficoltà operative di molte Regioni, sarebbe necessaria una disciplina legislativa nazionale, mentre l'articolo in esame sembra destinato a dare luogo a numerose difficoltà soprattutto sul piano applicativo. Rilevata infine la difficoltà di introdurre procedure di incenerimento non inquinanti, considerata l'onerosità delle stesse, annuncia il voto contrario della sua parte politica all'articolo 19 nel testo modificato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 19 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 20.16 e su tutti gli altri emendamenti soppressivi dell'articolo.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore CAPONI osserva che l'introduzione di una tassa regionale per il diritto allo studio universitario rappresenta una misura di particolare iniquità nel quadro della manovra finanziaria, in considerazione del carattere aggiuntivo della nuova tassa rispetto alle tasse universitarie esistenti, già piuttosto elevate. Si tratta di un provvedimento che in sostanza nega il fondamentale diritto allo studio agli studenti meno abbienti.

Dopo un intervento del senatore CAVAZZUTI, che specifica che il gettito della tassa regionale è finalizzato a finanziare le borse di studio e i prestiti d'onore per gli studenti più meritevoli, interviene il senatore TAMPONI, a giudizio del quale la nuova tassa aggrava i costi per gli studenti universitari e pertanto preannuncia il voto favorevole sull'emendamento soppressivo dell'articolo.

Il senatore PEDRIZZI, ricordando che anche la sua parte politica ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 20, svolge considerazioni fortemente critiche sul sistema delle tasse universitarie, a suo giudizio troppo elevate per gli studenti universitari meno abbienti.

Prende la parola il senatore CARPI, secondo il quale le prese di posizione, dalle varie parti politiche, sul livello delle tasse universitarie - ritenuto eccessivo - hanno un carattere fortemente demagogico che non tiene conto delle reali condizioni dell'accesso e della frequenza alle facoltà universitarie.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario subentrerà, a partire dall'ottobre del 1996, al contributo suppletivo pagato dagli studenti - attualmente al 30 per

cento della tassa universitaria annua - e alla quota di compartecipazione della tassa universitaria attualmente versata alle Regioni. Pertanto è da escludere qualsiasi effetto aggiuntivo alle tasse universitarie esistenti: con il nuovo tributo a carico degli studenti - equivalente, come detto, alle tasse attualmente versate - il Governo intende reperire le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio per gli studenti meritevoli. In sostanza, si tratta dello sganciamento del finanziamento del diritto allo studio dal complesso delle tasse universitarie.

Interviene quindi il senatore ROSSI, a giudizio del quale l'intervento del Sottosegretario non fuga le perplessità e i dubbi su una misura che, in buona sostanza, si risolverà in un aggravio degli oneri a carico degli studenti.

Le dichiarazioni del Sottosegretario - sostiene il senatore CAPONI - non possono essere condivise, essendo chiaro che l'articolo 20 introduce una nuova tassa a carico degli studenti che si aggiunge a quelle già esistenti.

Il senatore TAMPONI non condivide l'interpretazione del Governo delle disposizioni in esame, sottolineando che la abrogazione della quota di compartecipazione per le Regioni non si risolve in un'automatica riduzione delle tasse a carico degli studenti. Ritiene peraltro condivisibile la finalizzazione delle maggiori entrate per il diritto allo studio.

Intervengono quindi il senatore FARDIN, a giudizio del quale la tassa di iscrizione dovrebbe essere ridotta nella stessa misura della nuova tassa regionale, e il senatore DONISE il quale, preannunciando voto favorevole sull'emendamento soppressivo dell'articolo, ritiene che la nuova tassa costituirà un aggravio per gli studenti universitari.

Il sottosegretario GIARDA ribadisce la posizione precedentemente espressa, chiarendo che le disposizioni recate dall'articolo 20 non comportano oneri aggiuntivi a carico degli studenti, se non in una forma molto modesta in quelle sedi universitarie che applicano livelli di tassazione inferiore al minimo.

Il senatore CHERCHI, prendendo atto della ribadita posizione del Governo nel considerare sostitutiva e non aggiuntiva la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo, anche se concorda con le valutazioni critiche espresse da più parti in merito alla tassa regionale.

Il senatore PEDRIZZI annuncia voto favorevole sull'emendamento 20.16, giudicando insufficienti le assicurazioni del sottosegretario Giarda.

Il senatore CAPONI preannuncia voto favorevole sull'emendamento 20.16.

Preannunciano inoltre voto favorevole sull'emendamento 20.16 i senatori TAMPONI e D'ALLI.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 20.16, 20.15, 20.9, 20.6, 20.4 e 20.1, di identico contenuto.

Con separata votazione, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA vengono respinti gli emendamenti 20.10, 20.11 e 20.50.

Il senatore COPERCINI ritira gli emendamenti 20.2 e 20.3.

Con separata votazione, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, vengono respinti gli emendamenti 20.7, 20.14 e 20.5 (sul quale dichiara voto favorevole il senatore TAMPONI), 20.12 e 20.8.

Il senatore GALLO modifica l'emendamento 20.13 chiarendo che la somma degli importi della tassa di iscrizione dei contributi universitari non può superare per ogni singola università di oltre 50.000 lire l'importo complessivo delle tasse stabilite per l'anno accademico 1995-1996.

Il relatore CHERCHI si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'emendamento 20.13.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 20.13.

Viene quindi accolto l'articolo 20, dopo le dichiarazioni di voto contrario dei senatori CAPONI e TAMPONI.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CALEFFI, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4.

Il relatore CHERCHI si rimette al parere del Governo sull'emendamento 21.5.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere contrario su tale emendamento.

Intervengono per dichiarazione di voto il senatore COPERCINI, che raccomanda l'approvazione dell'emendamento e i senatori CAPONI e TAMPONI, che si esprimono in senso contrario.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 21.5.

Viene quindi accolto l'articolo 21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2157**Art. 17.**

Sopprimere l'articolo.

17.26

PEDRIZZI, CURTO, CUSIMANO, MOLTISANTI,
RECCIA, NATALI, MULAS, MOLINARI, TURINI

Sopprimere l'articolo.

17.25

CORMEGNA

Sopprimere l'articolo 17.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

17.12

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, sono soppresse le parole: «ivi comprese le somme non formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1995»; al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui all'articolo 18 e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella B; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995»; al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente per provvedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui all'articolo 18, comma 1».

17.5

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese le somme non formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1995».

17.14

CUSUMANO, TAMPONI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sopprimere l'intero Settore di intervento agricoltura e nel Settore di intervento finanza regionale (B-Fondo per i programmi regionali di sviluppo) sopprimere le leggi n. 153 del 1975, n. 352 del 1976 e n. 403 del 1977.

Conseguentemente, al comma 1, alla tabella B richiamata, ridurre corrispondentemente l'ammontare relativo ai trasferimenti soppressi e ridurre proporzionalmente le quote attribuite alle singole regioni; ridurre, altresì, conseguentemente il gettito relativo all'imposta regionale sulla benzina.

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro» con le seguenti: «nella misura di lire 345 al litro».

17.16

BORRONI, FERRARI Francesco, COVIELLO,
BORGIA

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sopprimere il Settore di intervento agricoltura ad esclusione del «Rifinanziamento articoli 3, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (accantonamento su fondo speciale di conto capitale cap. 9001/Tesoro)» e al Settore di intervento finanza regionale (B-Fondo per i programmi regionali di sviluppo) sopprimere le leggi n. 153 del 1975, n. 352 del 1976 e n. 403 del 1977.

Conseguentemente, al comma 1, alla tabella B richiamata, ridurre corrispondentemente l'ammontare relativo ai trasferimenti soppressi e ridurre proporzionalmente le quote attribuite alle singole regioni; ridurre, altresì, conseguentemente il gettito relativo all'imposta regionale sulla benzina.

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro» con le seguenti: «nella misura di lire 345 al litro».

17.17

BORRONI, FERRARI Francesco, COVIELLO,
BORGIA

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «Finanza regionale».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.43

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella tabella A richiamata sopprimere il settore «Trasporti».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.42

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «agricoltura».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.41

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sopprimere il settore di intervento: «Agricoltura».

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro» con le seguenti: «nella misura di lire 345 al litro».

17.21

CUSIMANO, NATALI, RECCIA, MOLTISANTI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore di intervento: «Agricoltura».

17.10

DELFINO

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «Risparmio energetico».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.38

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, sostituire la Tabella B, richiamata, con la seguente:

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. regionale benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE.....	768,90	538,2	- 230,7
LOMBARDIA.....	1.301,35	1.152,4	- 148,9
VENETO.....	663,64	584,1	- 79,5
LIGURIA.....	414,12	200,9	- 213,2
EMILIA-ROMAGNA.....	649,82	570,1	- 79,7
TOSCANA.....	633,14	520	- 113,1
UMBRIA.....	204,04	111,1	- 92,9
MARCHE.....	266,26	181,5	- 84,7
LAZIO.....	1.230,72	690,7	- 540
TOTALE CENTRO NORD...	6.121,99	4.549	1.582,9
ABRUZZO.....	306,67	150	156,6
MOLISE.....	131,46	27,1	104,3
CAMPANIA.....	1.398,87	459,9	938,9
PUGLIA.....	896,97	353,7	543,2
BASILICATA.....	245,57	48,7	196,8
CALABRIA.....	1.076,76 (*)	176,1	900,6
TOTALE SUD...	4.056,30	1.215,5	2.840,8
TOTALE NAZIONALE...	10.188,29	5.764,5	4.423,7

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n.236/93, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro» con le altre: «nella misura di lire 294 al litro».

17.11

DELFINO

Nell'emendamento 17.45, sostituire la tabella B, con la seguente:

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. regionale benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE	867	641	- 226
LOMBARDIA	1.410	1.372	- 38
VENETO	761	695	- 66
LIGURIA	428	239	- 189
EMILIA-ROMAGNA	774	679	- 95
TOSCANA	744	619	- 125
UMBRIA	240	132	- 108
MARCHE	320	216	- 104
LAZIO	1.288	822	- 466
TOTALE CENTRO NORD ...	6.832	5.415	- 1.417
ABRUZZO	374	179	- 195
MOLISE	170	32	- 138
CAMPANIA	1.518	547	- 971
PUGLIA	1.087	421	- 666
BASILICATA	316	58	- 258
CALABRIA	983 (*)	210	- 773
TOTALE SUD ...	4.448	1.447	- 3.001
TOTALE NAZIONALE ...	11.280 (**)	6.862	- 4.418

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 154 miliardi quale rifinanziamento della legge n. 236/93, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

(**) Comprensivo della somma di lire 196 miliardi ad integrazione del Fondo Nazionale dei trasporti.

17.45/1

IL RELATORE

Al comma 1, nella tabella A richiamata, nel settore d'intervento Agricoltura, sono soppresse le parole: «articolo 1, comma 2, lettere b) e c), legge 15 ottobre 1981, n. 590» e le parole: «Articolo 4, legge 13 maggio 1985, n. 198».

La tabella B è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. region.le benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE.....	836	641	- 195
LOMBARDIA.....	1.381	1.372	- 9
VENETO.....	732	695	- 37
LIGURIA.....	428	239	- 189
EMILIA-ROMAGNA.....	748	679	- 69
TOSCANA.....	719	619	- 100
UMBRIA.....	236	132	- 104
MARCHE.....	311	216	- 95
LAZIO.....	1.288	822	- 466
TOTALE CENTRO NORD...	6.679	5.415	- 1.264
ABRUZZO.....	367	179	- 188
MOLISE.....	168	32	- 136
CAMPANIA.....	1.518	547	- 971
PUGLIA.....	1.067	421	- 646
BASILICATA.....	312	58	- 254
CALABRIA.....	1.169 (*)	210	- 959
TOTALE SUD...	4.601	1.447	- 3.154
TOTALE NAZIONALE...	11.280	6.862	- 4.418

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n. 236/93, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro» con le altre: «nella misura di lire 350 al litro».

17.45

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la Tabella B con la seguente:

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. regionale benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE	836	641	- 195
LOMBARDIA	1.381	1.372	- 9
VENETO	732	695	- 37
LIGURIA	428	239	- 189
EMILIA-ROMAGNA	748	679	- 69
TOSCANA	719	619	- 100
UMBRIA	236	132	- 104
MARCHE	311	216	- 95
LAZIO	1.288	822	- 466
TOTALE CENTRO NORD . . .	6.679	5.415	- 1.264
ABRUZZO	367	179	- 188
MOLISE	168	32	- 136
CAMPANIA	1.518	547	- 971
PUGLIA	1.067	421	- 646
BASILICATA	312	58	- 254
CALABRIA	1.169 (*)	210	- 959
TOTALE SUD . . .	4.601	1.447	- 3.154
TOTALE NAZIONALE . . .	11.280	6.862	- 4.418

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n. 236/93, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

17.44

IL GOVERNO

All'articolo 17, nella tabella A, richiamata al comma 1, sotto la voce *Agricoltura sopprimere il seguente riferimento: «rifinanziamento articoli 3, 4 e 6, legge 8 novembre 1988, n. 752 (accantonamento su fondo speciale di conto capitale - capitolo 9001/tesoro)»; sostituire la tabella B, richiamata ai commi 1, 2, 3 e 4 con la seguente:*

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. regionali benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE.....	768,90	538,2	- 230,7
LOMBARDIA.....	1.301,35	1.152,4	- 148,9
VENETO.....	663,54	584,1	- 79,5
LIGURIA.....	414,12	200,9	- 213,2
EMILIA-ROMAGNA.....	649,82	570,1	- 79,7
TOSCANA.....	633,14	520	- 113,1
UMBRIA.....	204,04	111,1	- 92,9
MARCHE.....	266,26	181,5	- 84,7
LAZIO.....	1.230,72	690,7	- 540
TOTALE CENTRO NORD...	6.131,99	4.549	1.582,9
ABRUZZO.....	306,67	150	156,6
MOLISE.....	131,46	27,1	104,3
CAMPANIA.....	1.398,87	459,9	938,9
PUGLIA.....	896,97	353,7	543,2
BASILICATA.....	245,57	48,7	196,8
CALABRIA.....	1.075,75 (*)	176,1	900,6
TOTALE SUD...	4.056,30	1.215,5	2.840,8
TOTALE NAZIONALE...	10.188,29	5.764,5	4.423,7

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n. 236 del 1993, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro» con le altre: «nella misura di lire 294 al litro».

17.27

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 7.

Nella Tabella A, richiamata al comma 1, sotto la voce Agricoltura, sopprimere il seguente riferimento: «rifinanziamento articoli 3, 4 e 6, legge 8 novembre 1986, n. 752 (accantonamento su fondo speciale di conto capitale - capitolo 9001/tesoro)»; sostituire la Tabella B, richiamata ai commi 1, 2, 3 e 4, con quella allegata al presente emendamento.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella misura di lire 352 al litro», con le altre: «nella misura di lire 294 al litro».

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)
PIEMONTE.....	771,31
LOMBARDIA.....	1.304,03
VENETO.....	665,71
LIGURIA.....	441,41
EMILIA-ROMAGNA.....	651,20
TOSCANA.....	634,75
UMBRIA.....	204,38
MARCHE.....	266,42
LAZIO.....	1.230,68
TOTALE CENTRO NORD...	6.169,89
ABRUZZO.....	305,24
MOLISE.....	130,40
CAMPANIA.....	1.395,53
PUGLIA.....	895,12
BASILICATA.....	243,81
CALABRIA.....	1.075,01 (*)
TOTALE SUD...	4.045,11
TOTALE NAZIONALE...	10.215

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n.236/93, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

17.8

D'ALI, VENTUCCI

Al comma 1, alla tabella A richiamata: «settore agricoltura» sopprimere l'ultima voce: «Rifinanziamento articoli 3, 4 e 6, legge 8 novembre 1986, n. 752 (accantonamento su fondo speciale di conto capitale capitolo 9001/Tesoro)».

17.29

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, MULAS,
CURTO, PEDRIZZI, TURINI, MOLINARI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «lavori pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.40

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «Ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «gli studi di settore fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, *sostituire le parole da:* «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.39

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «sanità e assistenza».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «Fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) *al comma 3, sostituire le parole da:* «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.36

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «turismo».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.37

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, alla tabella A richiamata, sopprimere le seguenti parole: «Turismo - Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556».

17.6

DALÌ, SPISANI, ZACCAGNA, BECCARIA, VENTUCCI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sopprimere la rubrica: «Difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.4

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sotto: «Interventi diversi» sopprimere le parole: «articolo 3, comma 9, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente nella tabella B richiamata, fermo restando il totale nazionale pari a 11318 miliardi di lire, rideterminare gli importi corrispondenti a ciascuna regione riducendo l'importo relativo alla regione Calabria di lire 350 miliardi di lire che vengono ripartiti fra tutte le regioni sulla base degli stessi criteri utilizzati nel redigere, nella tabella B richiamata, la colonna relativa a tali trasferimenti. Rideterminare altresì conseguentemente i valori calcolati per differenza nella apposita colonna.

Sopprimere infine la nota relativa alla Calabria.

17.22

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI, GUALTIERI

Al comma 1, nella Tabella A richiamata, sopprimere il settore: «interventi diversi».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.35

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, sostituire la Tabella richiamata con la seguente:

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. region.le benzina (b)	DIFFERENZA (b - a)
PIEMONTE.....	768,90	538,2	- 230,7
LOMBARDIA.....	1.301,35	1.152,4	- 148,9
VENETO.....	663,64	584,1	- 79,5
LIGURIA.....	414,12	200,9	- 213,2
EMILIA-ROMAGNA.....	649,82	570,1	- 79,7
TOSCANA.....	633,14	520	- 113,1
UMBRIA.....	204,04	111,1	- 92,9
MARCHE.....	266,26	181,5	- 84,7
LAZIO.....	1.230,72	690,7	- 540
TOTALE CENTRO NORD...	6.321,99	4.549	1.582,9
ABRUZZO.....	306,67	150	156,6
MOLISE.....	131,46	27,1	104,3
CAMPANIA.....	1.398,87	459,9	938,9
PUGLIA.....	896,97	353,7	543,2
BASILICATA.....	245,57	48,7	196,8
CALABRIA.....	1.076,76 (*)	176,1	900,6
TOTALE SUD...	4.056,30	1.215,5	2.840,8
TOTALE NAZIONALE...	10.188,29	5.764,5	4.423,7

(*) CALABRIA. Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n. 236/93, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 294 al litro per l'anno 1996 e nella misura di lire 352 al litro a decorrere dal 1° gennaio 1997, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio».

17.24

CUSIMANO, RECCIA, MOLTISANTI, NATALI

Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

(articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4)

(in miliardi di lire)

REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito presunto imp. regio.le benzina (b)	DIFFERENZA (b-a)
Piemonte.....	771.31	645	- 195
Lombardia.....	1.304.03	1.380	- 40
Veneto.....	665.71	699	- 40
Liguria.....	414.41	241	- 196
Emilia-Romagna.....	651.30	683	- 60
Toscana.....	634.75	623	- 81
Umbria.....	204.38	133	- 103
Marche.....	266.42	217	- 90
Lazio.....	1.230.68	827	- 486
TOTALE CENTRO NORD . . .	6.142.89	5.448	- 1.251
Abruzzo.....	305.24	180	- 192
Molise.....	130.40	32	- 139
Campania.....	1.395.53	551	- 987
Puglia.....	895.12	423	- 621
Basilicata.....	243.81	58	- 261
Calabria.....	1.075.01 (*)	211	- 966
TOTALE SUD . . .	4.045.11	1.455	- 3.166
TOTALE NAZIONALE . . .	10.188	6.903	- 4.417

(*) Calabria. - Comprensivo dell'importo di lire 350 miliardi quale rifinanziamento della legge n. 236 del 1993, in aggiunta all'importo di lire 97 miliardi considerato nel bilancio a legislazione vigente.

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.34

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, alla Tabella A richiamata, ridurre l'ammontare dei trasferimenti soppressi di lire 1.130 miliardi per il 1996 e ridurre proporzionalmente le quote attribuite alle singole regioni per il 1996; sempre al comma 1, alla Tabella B richiamata, ridurre corrispondentemente per il 1996 il gettito previsto relativo all'imposta regionale sulla benzina.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, sostituire il primo periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 352 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio», con il seguente: «Una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 294 al litro per l'anno 1996 e nella misura di lire 352 al litro a decorrere dal 1° gennaio 1997, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio».

17.15

BORRONI, FERRARI Francesco, COVIELLO, BORGIA

Al comma 1, alla tabella B richiamata, ridurre lo stanziamento per la regione Calabria di lire 350 miliardi; conseguentemente, sopprimere la nota a piè di pagina.

17.30

COPERCINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 1997» con le seguenti: «dall'anno 1996».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.33

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 17 comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 1997» con le parole: «A decorrere dall'anno 1996».

17.31

COPERCINI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di far fronte a difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo di anticipazione di ammontare pari alle differenze presunte risultanti dall'allegata tabella B da congruarsi nel 1997 col fondo perequativo di cui al comma 2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre trimestralmente trasferimenti dal suddetto fondo ai conti correnti infruttiferi accesi a ciascuna regione presso la Tesoreria centrale dello Stato nei limiti di un quarto per ciascun trimestre delle differenze negative di cui alla richiamata tabella B. Le regioni a statuto ordinario sono autorizzate ad iscrivere nella parte entrate del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 1996 una voce denominata "trasferimenti del Ministero del tesoro in anticipazione ai conguagli a carico del fono perequativo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge" "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla legge finanziaria 1996».

17.1 COVIELLO, MICELE, BRIENZA, GRUOSSO,
MONTELEONE, SICA, VOZZI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Ministro del tesoro concede alle regioni a statuto ordinario anticipazioni di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella B allegata alla presente legge con regolamentazione da effettuarsi nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni del comma 2.

4-bis. Ai soli fini della predisposizione dei rispettivi bilanci annuali di previsione, le regioni a statuto ordinario, sono autorizzate a iscrivere fra le entrate di competenza, a titolo di anticipazioni su trasferimenti statali, risorse pari al limite massimo delle anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4».

17.23 CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,
GUALTIERI

Sopprimere il comma 7.

17.20 CUSIMANO, NATALI, RECCIA, MOLTISANTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dall'anno 1997 una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente articolo è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in materia di agricoltura e foreste, secondo quanto previsto da apposita legge di programmazione pluriennale».

17.18 FERRARI Francesco, BORRONI, COVIELLO,
BORGIA

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «già finalizzata» aggiungere le seguenti: «e da destinare esclusivamente» e dopo le parole: «una parte» aggiungere la seguente: «ulteriore».

17.3 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 7, sopprimere le parole: «con legge statale una parte di tali risorse può essere destinata all'attuazione di interventi negli stessi settori secondo quanto previsto da un apposito piano nazionale».

17.13

CUSUMANO, TAMPONI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «legge statale» inserire le altre: «di programmazione pluriennale».

17.19

BORRONI, BARBIERI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Al comma 7, sostituire le parole: «una parte di tali risorse può essere» con le seguenti: «una parte di tali risorse è destinata».

17.28

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI,
MULAS, CURTO, MOLINARI, PEDRIZZI, TU-
RINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alla regione, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella quale si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti”.

17.2

COVIELLO, MICELE, BRIENZA, GRUOSSO,
MONTELEONE, SICA, VOZZI, LADU, TAM-
PONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la parola “1995” è sostituita dalla seguente: “1996”;

b) all'articolo 18:

1) al comma 7, la parola “quadrimestrali” è sostituita dalla seguente: “semestrali” e le parole “le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento” sono soppresse;

2) al comma 10, lettera b), le parole “pari a un decimo” sono

sostituite dalle seguenti: "pari al 5 per cento" e le parole: "a quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "al 10 per cento del debito totale";

3) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "riconoscendo alle aziende agricole gli sgravi fiscali relativi alle calamità accertate".

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

17.32

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È istituito presso il Ministero del tesoro un fondo finalizzato all'attivazione del recupero varietale di semi di produzione mediterranea nel comparto ortofrutticolo per la valorizzazione di produzioni tipiche e il miglioramento varietale e genetico di semi rigorosamente certificati. La dotazione del fondo viene stabilita annualmente dalla legge finanziaria articolata per regioni, in rapporto alla loro situazione economica e di sviluppo. Il fondo è gestito dalle regioni sulla base di appositi regolamenti di attuazione da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali si applicano le disposizioni contenute in un decreto emanato dal Ministro del tesoro entro i quarantacinque giorni successivi. La dotazione del fondo è di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

17.46

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, e successive modificazioni, si applicano:

a) per quanto riguarda gli enti locali, limitatamente ai contributi, ai trasferimenti e a quanto altro proviene dal bilancio dello Stato;

b) per quanto riguarda le regioni, limitatamente ai contributi, ai trasferimenti e a quanto altro proviene dal bilancio dello Stato con vincolo di destinazione».

17.0.1

COPERCINI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.6

CORMEGNA

Sopprimere l'articolo.

18.9PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, MOLTISANTI,
RECCIA, NATALI, MULAS, MOLINARI, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 352 al litro» con le altre: «lire 452 al litro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di aliquote sui carburanti)

1. È aumentata l'aliquota dell'accisa sugli oli da gas o gasolio per autotrazione (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) da lire 747.470 a lire 897.470 per 1000 litri».

18.1FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «nel cui territorio avviene il consumo» con le seguenti: «in proporzione alla popolazione residente».

18.8CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono attribuite alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo quote delle accise sugli oli minerali e sul gas per autotrazione, a titolo di tributo proprio. Con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le quote delle accise in modo tale che la somma complessiva del tributo proprio delle regioni non sia inferiore a quella risultante per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

18.11

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,
GUGLIELMI

Sopprimere il comma 2.

18.7

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Nella tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al punto 4, le parole: "11 per cento aliquota normale" sono sostituite dalla seguente: "esenzione"».

18.3

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nella tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al punto 4, le parole: "11 per cento aliquota normale" sono sostituite dalla seguente: "esenzione"».

18.5

GRILLO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al numero 4 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "11 per cento aliquota normale" sono sostituite dalla seguente: "esenzione"».

18.40

FORCIERI

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nella tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al punto 4, le parole: "11 per cento aliquota normale" sono sostituite dalla seguente: "esenzione"».

18.12

RAMPONI, MONTELEONE, CURTO, MOLINARI,
TURINI, PEDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate da ciascuna regione per almeno il 15 per cento al settore dell'agricoltura».

18.10

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.7

LASAGNA

Sopprimere l'articolo.

19.24

MANIS

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1996» con le seguenti: «30 giugno 1996».

19.78LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 1 e nel resto del testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «rifiuti solidi» con la seguente: «rifiuti».

19.9RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO di RICCO, MANCONI

Al comma 1, dopo le parole: «dei rifiuti solidi», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quanto previsto nelle lettere a) b) c) d) e) f) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1983, n. 915, e successive modificazioni».

19.25

DE GAUDENZ, TAMPONI

Al comma 1 dopo le parole: «dei rifiuti solidi» aggiungere le parole: «escluse le discariche per rifiuti inerti».

19.26

CUSUMANO, TAMPONI

Di conseguenza sopprimere i restanti commi fino alla fine dell'articolo.

19.47

DUYANY, FERRARI KARL, THALER AUSSERHOFER, RIZ

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19.17

FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «il deposito di rifiuti in discarica abusiva e comunque l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti sono oggetto di imposta con le aggravanti sanzionatorie e alle condizioni previste al comma 9».

19.60

GIOVANELLI, VIGEVANI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando le sanzioni per il deposito in discarica abusiva, al conferente si applica il tributo di cui al comma 1 e, si applica comunque, anche l'abbandono allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti, a titolo di sanzione amministrativa».

19.28

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Non è soggetto al tributo il deposito in discarica dei rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali, dai processi di trattamento minerallurgico, di metallurgia primaria e di ogni altra trasformazione primaria e secondaria delle risorse minerali, purchè il conferimento sia in discarica di proprietà del soggetto titolare dell'esercizio di impresa o comunque gestito per conto della stessa impresa».

19.49

CHERCHI, BALDELLI, CARPI

Sopprimere il comma 3.

19.53

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 3, dopo le parole: «il gestore», aggiungere la seguente: «privato».

19.29 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3, dopo le parole: «di colui che effettua il conferimento», aggiungere le seguenti: «senza alcuna possibilità di rivalsa o di aumento di oneri fiscali a carico dei cittadini che usufruiscono del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti».

19.30 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

19.39 SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO, PEDRIZZI, TURINI

Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

19.11 RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO DI RICCO, CARELLA, MANCONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

19.18 FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Al comma 4 sostituire i primi tre periodi con il seguente: «Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 50 per cento di esso spetta alle province».

19.4 BACCARINI

Nell'emendamento 19.79:

nell'alinnea relativo al comma 6, sostituire le parole: «a lire 10 per i rifiuti speciali» con le altre: «a lire 20 per i rifiuti speciali», e le parole: «a

lire 100 per i restanti tipi di rifiuti» con le altre: «a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti»;

nell'alinea relativo al comma 15, dopo le parole: «nella misura minima» aggiungere le seguenti: «, esclusi i rifiuti speciali per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e all'incidenza del tributo sui costi di produzione»

19.79/1

MORANDO

Al comma 4, sostituire le parole: «fino al 20 per cento», con le altre: «fino al 10 per cento».

Sostituire le parole: «il 30 per cento», con le altre: «il 20 per cento».

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti:

in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 10 per i rifiuti speciali;

in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per i rifiuti inerti;

in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 100 per i restanti tipi di rifiuti.

In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente».

Al comma 15 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima».

Al comma 16 sostituire le parole: «Per l'anno 1996», con le altre: «A decorrere dall'anno 1996».

Sopprimere il comma 17.

19.79

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «fino al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento».

19.27

GIOVANELLI

Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Una quota fissata con legge regionale, in misura non inferiore al 30 per cento del tributo, è destinata a finanziare la realizzazione da parte dei Comuni, anche in forma associata e con le modalità e le forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, di impianti per il recupero dei rifiuti urbani».

19.68

STANISCIA

Al comma 4 sostituire le parole da: «il 30 per cento del gettito» fino a: «legge 28 agosto 1989, n. 305» con le seguenti: «il 35 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce:

a) quanto all'80 per cento in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, l'attività di recupero di materie prime e di energie, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate e l'istituzione e manutenzione delle aree protette regionali, nonché per l'avvio e il funzionamento delle Agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree protette di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) quanto al 20 per cento in un apposito capitolo al capo XXXII del quadro di classificazione delle entrate dello Stato nel capitolo 2598 di nuova costituzione per essere riassegnato al capitolo da istituire ai sensi dell'articolo 11 relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

19.23

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI

Al comma 4, sostituire le parole «trenta per cento» con le seguenti: «ottanta per cento».

19.51

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 4, sostituire le parole: «il 30 per cento del gettito» con le seguenti: «60 per cento del gettito».

19.5

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Al comma 4, al terzo periodo sostituire le parole: «al netto della quota spettante alle province», con le seguenti: «al netto della quota spettante alle province ed ai comuni».

19.69

STANISCIA

Al comma 4, sostituire le parole: «favorire la minore produzione di rifiuti, le attività» con le seguenti: «attuare interventi per la minor produzione di rifiuti, a provvedere le attività».

19.6

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «nonchè a realizzare» fino a: «naturali protette».

19.77LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione».

19.61GIOVANELLI, VIGEVANI, BRUNO GANERI, PA-
ROLA, SICA, STANISCIÀ, VELTRI

Sopprimere il comma 5.

19.54

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«L'ammontare dell'imposta è compreso tra 20 e 100 lire per chilogrammo di rifiuti conferito. Il suo importo è stabilito con legge regionale, da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'imposta relativa all'anno successivo. In caso di mancata determinazione entro il 31 luglio, si intende prorogato per l'anno successivo il livello di imposta già definito. Per i rifiuti non provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'imposta viene determinata moltiplicando il valore come sopra determinato per 1,45».

19.1SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, DEMASI,
MAGLIOZZI, PEDRIZZI, MARINELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'ammontare dell'imposta è fissato in 20 lire per chilogrammo di rifiuti conferiti. Nel caso di rifiuti inerti conferiti nelle speciali discariche a ciò destinate, l'imposta non è dovuta».

Sopprimere il primo periodo del comma 15.

Conseguentemente all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie mette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 180 miliardi per il 1996, a lire 180 miliardi per il 1997 ed a lire 180 miliardi per il 1998».

19.73

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ammontare dell'imposta è fissato in 20 lire per chilogrammo di rifiuti conferiti. Nel caso di rifiuti inerti conferiti nelle speciali discariche a ciò destinate, l'ammontare dell'imposta è fissato in 2 lire per chilogrammo di rifiuti inerti conferiti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.

19.37

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ammontare dell'imposta è fissato in 20 lire per chilogrammo di rifiuti conferiti. Nel caso di rifiuti inerti conferiti nelle speciali discariche a ciò destinate, l'ammontare dell'imposta è fissato in 2 lire per chilogrammo di rifiuti inerti conferiti».

19.36

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 6 sostituire le parole: «non superiore a lire 100» con le parole: «non superiore a lire 50».

19.62

GIOVANELLI, VIGEVANI

Al comma 6 sostituire le parole: «non superiore a lire 100» con le seguenti: «non superiore a lire 50».

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con i medesimi contenuti e le stesse modalità ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia».

19.40 SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO,
TURINI, PEDRIZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «non superiore a lire 100» con le altre: «non superiore a lire 50».

19.8 FAVILLA, VIGEVANI, CADDEO, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «non superiore a lire 100» con le seguenti: «non superiore a lire 50».

19.12 FALQUI, RONCHI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI

Al comma 6, dopo le parole: «non superiore a lire 100» aggiungere le seguenti: «e per i rifiuti inerti, non contaminati da sostanze pericolose, derivanti da scavi, demolizioni o processi produttivi, in misura non inferiore, per chilogrammo di rifiuti conferiti, a lire 10 e non superiore a lire 20».

19.14 RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
di RICCO, CARELLA, MANCONI

Al comma 6, dopo le parole: «non superiore a lire 100», inserire le seguenti: «e per rifiuti inerti, non contaminati da sostanze pericolose, derivanti da scavi, demolizioni o processi produttivi, in misura non inferiore, per chilogrammo di rifiuti conferiti, a lire 10 e non superiore a lire 20».

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con i medesimi contenuti e le stesse modalità ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia».

19.42 SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, PEDRIZZI,
CUSIMANO, TURINI

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle aree dove il costo di discarica è inferiore a quello medio nazionale, le Regioni dovranno fissare l'ammontare dell'imposta in modo tale che questa risulti superiore a lire 60».

19.76

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «la misura vigente» inserire il seguente periodo: «Per rifiuti inerti non contaminati da sostanze pericolose derivanti da scavi, demolizioni o processi produttivi, l'ammontare dell'imposta è determinato in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per chilogrammo».

19.63

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, SICA,
STANISCIÀ, VELTRI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il tributo è determinato attraverso un regolamento di calcolo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio, dell'artigianato e della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.19

FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO di RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta, per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto dei rifiuti medesimi così come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Tale coefficiente deve essere comunque compreso tra 1 e 2 ed è fissato con legge regionale».

19.64

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, SICA,
STANISCIÀ, VELTRI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale coefficiente di correzione non può portare a superare i limiti massimi fissati dal presente comma per chilogrammo di rifiuti conferito».

19.13

FALQUI, RONCHI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
di RICCO, CARELLA, MANCONI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale coefficiente di correzione non può portare a superare i limiti massimi fissati dal presente comma per chilogrammo di rifiuto conferito».

19.41

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO, PEDRIZZI, TURINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura di lire 20 al chilogrammo, senza applicazione dei coefficienti di correzione».

19.70

STANISCIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il tributo è versato alla Regione, in apposito capitolo di bilancio, dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti. Qualora il soggetto che effettua il conferimento dei rifiuti sia un ente pubblico territoriale od un organo dello stesso, ancorchè dotato di personalità giuridica, o lo stesso gestore dell'impresa di servizio per conto dei suddetti enti, le operazioni di deposito dei rifiuti in discarica si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Il gestore della discarica, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate le operazioni di deposito, è tenuto a produrre alla Regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonchè dei versamenti effettuati. La Regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della Regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione».

19.52

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, sostituire le parole: «da tre a sei volte il tributo», con le seguenti: «da un sesto a un terzo del tributo».

19.66

PODESTÀ GUGLIERI, GANDINI, ELLERO, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

Sopprimere il comma 9.

19.48

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 9.

19.58

PODESTÀ, CAPPELLI, GANDINI, DELL'UOMO,
GUGLIERI, ROSSO, ELLERO, ARMANI

All'emendamento 19.20, nel primo periodo, dopo le parole: «è soggetto al pagamento», inserire le altre: «del tributo determinato ai sensi della presente legge» e sostituire le parole: «da tre a sei volte» con le altre: «pari a tre volte»; nel terzo periodo, dopo le parole: «al pagamento», inserire le altre: «del tributo e».

19.20/1

MORANDO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da tre a sei volte l'ammontare del tributo determinato ai sensi della presente legge. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 8. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge».

19.20

ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Al comma 9, dopo le parole: «ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme», inserire le seguenti: «ed in particolare l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni».

19.43

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO, PEDRIZZI, TURINI

Al comma 9, sostituire le parole: «ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme» con le seguenti: «ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni.

19.22

RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
di RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS,
DI MAIO, MANCUSO

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da tre a sei volte l'ammontare del tributo», aggiungere le seguenti: «determinato rispettivamente con riferimento alla capacità di smaltimento annua di discariche autorizzate di analoghe caratteristiche ovvero con riferimento alle quantità abbandonate, scaricate o depositate».

19.71

STANISCIA

Al comma 9, inserire, dopo la parola: «utilizzatore» la seguente: «conferitore».

19.75

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ferme restando le sanzioni stabilite per la violazione di altre norme, il gestore di discarica non autorizzata e il proprietario del terreno sul quale la medesima insiste sono tenuti in solido, secondo le procedure di cui al presente articolo, al pagamento di una sanzione annuale calcolata con il procedimento di cui al comma 4, con riferimento alla quantità di rifiuti presente nella discarica in oggetto».

19.2

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, DEMASI,
MAGLIOZZI, PEDRIZZI, MARINELLI

Sopprimere il comma 12.

19.31

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 15.

19.50

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Per garantire l'applicazione del tributo di cui al comma 1 e la realizzazione degli obiettivi con lo stesso perseguiti, le Regioni stipulano appositi accordi procedurali finalizzati al recupero ambientale delle aree interessate con gli utilizzatori di discarica abusiva o, in mancanza, con i proprietari del terreno su cui insiste la discarica abusiva, che provvedono a denunciare tali attività alle Regioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accordo è stipulato nei successivi centoventi giorni, è attuato entro e non oltre un anno dalla stipula medesima, e disciplina, in particolare, l'esecuzione delle opere necessarie per il recupero ambientale dello stato dei luoghi nonchè degli interventi necessari per garantire che l'attività venga svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza recare pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. I soggetti che nei predetti termini effettuano la denuncia ed adempiono puntualmente agli impegni assunti con l'accordo procedimentale sono esonerati dalle responsabilità stabilite per la violazione delle altre disposizioni di cui al comma 9 che disciplinano l'attività di smaltimento, ferme comunque le responsabilità accertate in data anteriore alla presentazione della domanda alla Regione».

19.72

STANISZIA

Al comma 15, dopo le parole: «20 lire al chilogrammo», inserire le seguenti: «e di 10 lire al chilogrammo per rifiuti inerti, non contaminati da sostanze pericolose, derivanti da scavi, demolizioni e processi produttivi.»;

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con i medesimi contenuti e le stesse modalità ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia».

19.44

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, PEDRIZZI, CUSIMANO, TURINI

Al comma 15, dopo le parole: «20 lire al chilogrammo», inserire le seguenti: «di lire 10 al chilogrammo per rifiuti inerti, non contaminati da sostanze pericolose, derivanti da scavi, demolizioni e processi produttivi.».

19.15

RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO di RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

19.3 SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, DEMASI,
MAGLIOZZI, PEDRIZZI, MARINELLI

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

19.21 FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO di RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

*Al comma 15, inserire, dopo la parola: «responsabilità» le seguenti:
«relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 8».*

19.74 LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. I comuni che realizzano la raccolta differenziata, di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1988, n. 475, dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi assimilati per una quota pari rispettivamente, nel triennio 1996-1998, al 15, 25 e 30 per cento del totale dei rifiuti raccolti nell'ambito del territorio comunale, saranno esentati dal pagamento alle regioni del tributo speciale di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo.

17-ter. Le regioni saranno compensate del minor gettito determinato dalla disposizione di cui al comma 17-bis con un corrispondente trasferimento erariale a carico del Fondo di cui al comma 17-quater.

17-quater. Presso il Ministero dell'ambiente viene istituito un Fondo per incentivare, con le modalità di cui ai commi 17-bis e, 17-ter, la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi del citato decreto-legge n. 397 del 1988. Il Fondo viene finanziato con uno stanziamento pari a 180 miliardi di lire su base annua nel triennio 1996-98.

17-quinquies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 39, al comma 1, dopo le parole: «i passaporti», inserire le seguenti: «, la registrazione delle persone giuridiche e modificazioni di atti costitutivi e statuti», e dopo le parole: «agli articoli 2,» inserire le seguenti: «3, comma 2».

19.55

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. L'imposta si applica altresì, secondo le modalità e previsioni del presente articolo, al conferimento di rifiuti che vengono smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia. L'imposta è ridotta del 20 per cento per i gestori di discariche controllate dotate di impianti di recupero di energia».

19.65

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, SICA,
STANISCIÀ, VELTRI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con i medesimi contenuti e le stesse modalità ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia».

19.46

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO,
PEDRIZZI, TURINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con i medesimi contenuti e le stesse modalità ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia».

19.16

RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO
di RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.16

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere l'articolo.

20.15

BATTAGLIA, BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE
SCIOLETTI

Sopprimere l'articolo.

20.9 ALBERICI, GUERZONI, MASULLO, PAGANO,
BUCCIARELLI, SCAGLIOSO

Sopprimere l'articolo 20.

20.6 PERLINGIERI, TAMPONI

Sopprimere l'articolo.

20.4 DI MAIO, ABRAMONTE

Sopprimere l'articolo.

20.1 BATTAGLIA, BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE
SCIOLETTI, CURTO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attesa del riordino delle norme sul diritto allo studio universitario, da riferire distintamente alla potestà legislativa delle regioni e all'autonomia statutaria delle università, gli studenti, a decorrere dall'anno accademico 1996-97, pagano, quale tributo proprio delle regioni e province autonome, una somma pari al 20 per cento dell'importo iniziale della tassa di iscrizione della università cui sono iscritti».

20.10 ALBERICI, GUERZONI, BUCCIARELLI, MASULLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La somma pagata dagli studenti quale tributo regionale è aggiornata a seguito di variazioni dell'importo iniziale della tassa di iscrizione di ciascuna università».

20.11 ALBERICI, GUERZONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome determinano annualmente l'importo della tassa per il diritto allo studio nella misura di lire 150.000. Tali importi sono aggiornati annualmente, entro il 30 marzo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

20.50 PERLINGIERI, TAMPONI

Al comma 2, sostituire la cifra: «150.000» con la seguente: «60.000».

20.2

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, CO-
PERCINI

Al comma 2, sostituire la parola: «300.000» con la seguente: «100.000».

20.3

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE, CO-
PERCINI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «sono comunque esonerati», fino alla fine del comma.

20.7

PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «studio universitario» inserire le seguenti: «nonchè lo specifico trasferimento di cui al comma 4-bis» e dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il Ministero del tesoro trasferirà alle regioni ed alle province autonome per l'anno accademico 1996-97 una somma pari a 300 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro provvederà ogni anno con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno, a ripartire tale somma tra le regioni e le province autonome tenendo conto della popolazione universitaria dell'anno accademico precedente e del reddito medio regionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Collocamento di titoli di Stato)

1. Almeno il 20 per cento dei titoli di Stato ammessi dalla Banca d'Italia nel corso del triennio 1996-1998 dovrà essere collocato tramite gli uffici dell'Ente Poste.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, dovrà emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto volto a stabilire l'importo delle commissioni per il collocamento dei titoli da parte dell'Ente Poste.

3. Il Ministro del tesoro dovrà ridefinire con gli istituti di credito l'importo delle commissioni per il collocamento dei titoli di Stato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono finalizzate al risparmio di 350 miliardi di lire sull'entità complessiva annuale di tali commissioni».

20.14

SERRI, GALLO, ROSSI

Al comma 4 dopo la parola: «devoluto», aggiungere le seguenti: «alle università per l'assistenza in proporzione degli iscritti ed».

20.5

PERLINGERI, TAMPONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «alla erogazione», fino alla fine, con le altre: «al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio universitario di competenza delle regioni».

20.12

ALBERICI, GUERZONI

Al comma 4, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «o ad altri interventi previsti dalla stessa legge e definiti in convenzione con le Università interessate».

20.8

MERIGLIANO, PELLITTERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In ogni caso, per gli anni accademici 1996-97, 1997-98, 1998-99, la cifra risultante dalla somma degli importi della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 5, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al presente articolo, non può superare per ogni singola università l'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari già stabilito per l'anno accademico 1995-96».

20.13

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Costituzione di fondi regionali per interventi a favore dell'occupazione nel settore del recupero edilizio e del restauro urbano)

1. Al fine di realizzare programmi di intervento in favore dell'occupazione, in particolare in favore dei giovani da assumere in prima occupazione, le regioni sono autorizzate a costituire presso la Presidenza della giunta regionale un apposito fondo con una quota delle risorse a loro attribuite che risultano giacenti nella sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti e con le somme di cui all'articolo 20-ter, comma 2, della presente legge.

2. Per la promozione dei programmi di intervento di cui al comma 1, anche attraverso l'accesso a tali programmi di capitali privati, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

"1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale, in via prioritaria, degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione, da condomini, da proprietari singoli e da consorzi tra i soggetti suddetti, nonché degli interventi di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.

1-bis. I fondi di cui alla citata legge n. 60 del 1963 possono essere altresì destinati alla corresponsione di contributi alle imprese di costruzione per la parziale copertura del costo del lavoro per i giovani assunti in prima occupazione e per la retribuzione dei lavoratori impegnati in corsi di formazione per il periodo massimo di due mesi.

1-ter. Gli alloggi recuperati con i contributi del presente articolo, se abitati dal proprietario, non possono essere alienati per un periodo minimo di otto anni; altrimenti sono concessi in locazione per un importo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

3. Nell'individuazione dei destinatari di cui al comma 2, la priorità viene assegnata ai seguenti interventi:

a) interventi diretti al recupero abitativo di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978; n. 457;

b) interventi in zone sismiche e di adeguamento antisismico;

c) interventi inseriti nei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 398 del 1993;

d) interventi diretti all'adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEE, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, nonché diretti al risparmio energetico ai sensi degli articoli 8 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

e) interventi diretti all'immissione sul mercato degli alloggi attualmente sfitti;

f) interventi relativi ad immobili ricompresi nelle categorie catastali A4 ed A3.».

«Art. 20-ter.

(Sostituzione dello Stato alle regioni inattive)

1. Qualora la regione non provveda alla costituzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente nomina un commissario *ad acta* per attuare le disposizioni di cui all'articolo 20-bis.

2. La previsione di spesa per il 1996 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento di capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023-tab.2) è ridotta di 933 miliardi».

20.0.1

SERRI, GALLO, ROSSI

Art. 21.

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui all'articolo 19, comma 4, al netto della quota di spettanza delle province, la differenza è corrisposta a consuntivo dallo Stato; si fa riferimento al gettito, riscosso nel 1995 in conto competenza, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione».

21.6

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal 1° gennaio 1996», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 6.».

21.1

GIBERTONI, COPERCINI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le province comunicano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare, di concetto con il Ministero delle finanze, il controllo per il corrispondente tributo erariale.».

21.2

GIBERTONI, COPERCINI

Al comma 6, dopo le parole: «Ministro delle finanze», aggiungere le seguenti: «sentita l'Unione province d'Italia».

21.3

GIBERTONI, COPERCINI

Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 1996», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 6.».

21.4

GIBERTONI, COPERCINI

All'ultimo periodo del comma 8, sostituire le parole: «l'Automobile club d'Italia», con le seguenti: «il Ministero delle finanze.».

21.5

GIBERTONI, COPERCINI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Maggiori contributi alle nuove province)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, le parole: "3.500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7.000 milioni".

Conseguentemente ridurre le somme iscritte per competenza a cassa al capitolo 1611-tab 16 - (Ministero del Commercio con l'estero-stato di previsione per il 1996) - «Contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976) per lire 3.500.000.000».

21.0.1

GALLO, ROSSI

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Martedì 31 ottobre 1995, ore 14,30

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale (2213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2227).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante integrazioni alla Tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, relativo

alla disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività, subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati.

- Proposta di nomina del presidente dell'Ordine Mauriziano di Torino.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2162).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il documento:

- DE NOTARIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile (*Doc. XXII, n. 20*).

BILANCIO (5*)

Martedì 31 ottobre 1995, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157).

e connesso voto della Regione Piemonte n. 42.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e relativa Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998 (2019 e 2019-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 (Tabb. 1 e 1-bis)
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (2156).